

vorrà far buon viso alla mia raccomandazione il cui contenuto mi appare non indegno della sua autorevole considerazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Sarò brevissimo, molto più breve dei colleghi che mi hanno preceduto.

La legge che si discute deve risolvere il problema dell'allacciamento dei comuni isolati. Ma, per risolvere bene questo problema, deve riconoscere le frazioni dei comuni.

Abbiamo in nostro favore i precedenti. Ricordo che nel 1903, la Camera approvò una legge per l'allacciamento dei comuni alla stazione ferroviaria più vicina, ed allora sorse il dubbio se, per comune, si dovesse intendere il solo capoluogo od anche la frazione.

Il Consiglio di Stato, con deliberazione del 1904, stabilì che per comune si dovesse intendere anche la frazione.

Ora, siccome i comuni sono ancora quelli che erano nel 1903 mi pare fuori di dubbio che anche a questa nuova legge si debba applicare quella decisione del Consiglio di Stato.

Non farò proposte di emendamenti al disegno di legge; mi accontento di una interpretazione autentica, che l'onorevole ministro certamente vorrà dare, perchè gli ricorderò che nella passata legislatura, a proposito di una interpellanza su questo argomento, egli stesso, in nome della Giunta del bilancio, parlò a favore della tesi da me sostenuta, cioè che, per quanto concerne la viabilità, per comune si debbano intendere anche le singole frazioni più popolose del comune stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RUBINI, ministro dei lavori pubblici. Mi consenta la Camera di rispondere brevemente agli egregi colleghi che hanno preso la parola.

Comincerò dall'onorevole Beltrami. Egli ha osservato che la facoltà consentita ai comuni di attingere alla Cassa dei depositi e prestiti per costruire, in via anticipata, quelle strade di allacciamento che credano di potere eseguire con le loro forze, fino al giorno in cui lo Stato li abbia rimborsati, minaccia di rimanere lettera morta, perchè pare a lui che anche in occasione di altri bisogni recenti di comuni, la Cassa non si sia trovata in grado di dare il denaro.

Ora, onorevole Beltrami, non è veramente di mia competenza l'esaminare e l'esporre alla Camera le condizioni precise in cui si trova la Cassa depositi e prestiti; però posso assicurarlo che le sue condizioni non sono precisamente quali teme siano l'onorevole Beltrami. La Cassa ebbe infatti un momento di prudente riserbo, per quanto io ne so, perchè, alimentata come essa è dal deposito popolare, questo deposito, seguendo la curva di depressione, creata dalla intensa crisi economica, che si è rovesciata su tutto il mondo, non escluso il nostro paese, non era più affluito alla Cassa nella copia, in cui prima affluiva. È naturale che i gestori di quella Cassa, preoccupati di questo fatto, dovessero anche eventualmente, esagerare nella prudenza e tenersi in riserbo quanto alle nuove concessioni di mutui.

Ma, per fortuna nostra, ormai il deposito popolare ha ripreso il moto ascendente, di guisa che la Cassa in prosieguo di tempo, e credo già ora, farà migliore accoglienza alle domande dei comuni; e per conseguenza potrà fare anche buon viso alle nuove domande, che le pervenissero per fatto della legge che si sta discutendo.

L'onorevole Beltrami e l'onorevole Di Cesarò si sono preoccupati della necessità dell'allacciamento non solo dei centri ufficiali dei comuni, ma altresì delle frazioni. Essi osservano che vi sono casi, in cui i comuni sono così frazionati, che non sempre la massima densità della popolazione si agglomera attorno alla casa comunale.

Il bisogno, al quale hanno accennato gli onorevoli Beltrami e Di Cesarò, è degno della massima considerazione. In riguardo alla legge del 1903 vi furono infatti alcuni casi, veramente molto chiari e persuasivi, in cui si estese il beneficio della legge anche a qualche frazione; ma i casi non sono la regola. Le concessioni, infatti, rimasero limitate a quei soli casi, che le circostanze speciali indicarono come una vera necessità.

Le disposizioni della legge del 1903 sono in proposito alquanto diverse da quelle della legge del 1906. Converrebbe quindi innanzi tutto modificare in parte la legge del 1906, perchè fossero soddisfatti i desideri, manifestati dagli onorevoli Beltrami e Di Cesarò. In questo stato di cose io non posso prendere impegni definitivi, come vorrebbe l'onorevole Di Cesarò. Egli ha citato delle opinioni, da me altra volta espresse; ma queste riguardavano appunto la legge del 1903, di